

OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Preso atto che l'articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis;

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;

Ritenuto di determinare l'importo del suddetto diritto fisso nella misura di euro 16,00;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Ritenuto di procedere con urgenza, dato l'approssimarsi dell'entrata in vigore della norma di riferimento;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare dd. 06.10.2014 n. 23;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 20.03.2001, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 04.05.2001 sub. n.

7590/01-R.12, e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28.12.2009

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

- la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

1. Di determinare in € 16,00 l'importo del diritto fisso, di cui al punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.
2. Di dare atto che lo stesso verrà riscosso a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 12 del decreto legge n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
3. Di dare atto altresì che le somme riscosse ai sensi del precedente punto 1 saranno introitate alla risorsa 3010630 del corrente bilancio di previsione ed alla corrispondente risorsa dei rispettivi bilanci per gli esercizi futuri.
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma .4. del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

\\ \\ *** ///